



COMUNE DI SCARPERIA GRUPPO CONSILIARE COMUNISTA

COMMISSIONE del 14 Settembre 2010 sul regolamento Comunale per gli atti amministrativi.

DICHIARAZIONE A VERBALE DI MAURO FERRINI COMPONENTE LA COMMISSIONE

Già in data 8/7/2010 la comm.ne AAGG ha affrontato questo regolamento, in tale Sede come Gruppo Consiliare avevamo sottolineato principalmente 2 aspetti:

- 1- La necessità e la opportunità di regolamenti unici ed uniformi dei Comuni del Mugello
- 2- La necessità di eliminare nella bozza presentata una lunga una serie di limitazioni, che poste in termini generici, travalicano di fatto la lettera e lo spirito della Legge 241, che ampliano risultando quindi restrittive verso la possibilità di accesso agli atti da parte dei cittadini.

Successivamente a tale commissione in data 12 Luglio La Giunta approvò una procedura per la procedura delle interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri, che è stata anche oggetto di discussione e votazione nel CC del 31 Agosto.

Tale procedura nonostante la ns. mozione del Suo annullamento sia stata respinta, è stata comunque modificata con atto unilaterale del Sindaco in data 2 Settembre.

Il Punto 5 di tale procedura continua ad essere considerata da questo gruppo in palese contrasto con la Legge 241, (che non dicendo quali) rende inaccessibili tutte le relazioni degli uffici al Sindaco, a proposito comunico che verranno intraprese ulteriori iniziative in merito da questo Gruppo.

Cito la vicenda della procedura del 12 Luglio e suo aggiornamento del 2 Settembre, che benché non all'odg della discussione di oggi, per spiegare che la applicazione della Legge 241, è purtroppo diventata a Scarperia un motivo di scontro politico ed Istituzionale, ed il regolamento oggetto della riunione di oggi, rientra appieno in questo capitolo.

Nel Merito del Regolamento in discussione oggi:

- 1- Rilevo che non sono state tentate in modo adeguato iniziative tese ad avere un unico regolamento per i Comuni del Mugello, e questa è un limite ed una carenza grave, in quanto noi vediamo il mugello come una realtà unica ed uniforme anche rispetto alle procedure di accesso agli atti pubblici.
- 2- Inoltre l'impianto generale, l'impostazione, lo stesso linguaggio utilizzato, pur rifacendosi necessariamente alla Legge 241, sono asserviti alle esigenze e priorità del Comune e non invece alla massima trasparenza e facilità di accesso da parte dei cittadini.
- 3- Alcuni esempi :

a-i Commi 2 e 3 dell'art. 5 sanciscono inammissibilità burocratiche inaccettabili, in base alla oggettiva lettura della Legge 241.

b-All'Art. 6 Si affida al Comune una soggettività generica rispetto alla individuazione dei soggetti cui un provvedimento potrebbe recare pregiudizio, ed al comma 8 si delimita, in modo ancora soggettivo i ricorsi alle omissioni di comunicazione.

c- All'Art. 7 si limita la facoltà di intervenire, collegando tale facoltà al portatore di "interessi", e quando si parla di Associazioni, si parla di Personalità Giuridica o riconoscimento da parte di Enti Locali, ed è noto che molti, per non dire prevalenti, comitati popolari tematici anche temporanei non hanno e non potranno avere questo status.

d-All'Art. 8, si limita un diritto di tutti i cittadini ad intervenire sui procedimenti, indirettamente al punto 1.1 si limita sempre a loro il diritto di accesso agli atti, ed al punto 1.2 ancora peggio, il Comune ne valuta soggettivamente la "pertinenza"

e- All'Art. 22 punto 1.1 e punto 1.2 si limita e si sottolinea ancora la possibilità di accesso ai cosiddetti "interessati" come se ogni cittadino non fosse potenzialmente interessato.

f- All'Art. 23 al p. 2 si sottolinea ancora interesse personale e diretto concreto e giuridicamente rilevanti (chi decide queste caratteristiche??) il Comune Naturalmente.

g- Al p: 3.2 sempre dell'Art. 23 l'URP decide sulla ammissibilità delle richieste??? Faccio notare che la ammissibilità delle richieste è regolata dalla Legge, quindi l'URP non può decidere od interpretare nulla, ma semplicemente deve applicare la Legge.

h- All'Art. 24 assistiamo ad un ulteriore copia-incolla di esclusioni del diritto di accesso (in alcuni commi modificato), e poi ai punti 2-3-4-5-6-7- un altro elenco e riproposizioni di limiti per tutti gli usi consumi ed interpretazioni soggettive.

i- All'Art. 25 punto 2 si scrive che le richieste di accesso devono essere "motivate", ed è implicito che la valutazione della idoneità e sufficienza della motivazione ricade sul Comune, quindi si tratta di un'altra limitazione, sulla quale si introduce una soggettività dell'Ente rispetto al cittadino.

l- All'art. 26 punto 3 i "funzionari" diventano "datori di lavoro" quindi tutti gli altri dipendenti, non sono più dipendenti del Comune, bensì del Funzionario tizio e caio, inoltre (tutte non dicendo quali) le direttive della giunta agli uffici diventano riservate; (anche quando aggiungo io) riguardano le modalità e la possibilità dell'esercizio di diritti, e di questo ne rappresenta un esempio l'ultima vicenda citata sulla procedura del 12 Luglio aggiornata il 2 Settembre.

Ci sono molti altre sostanziali osservazioni che potremmo fare ma quelle fatte le riteniamo sufficienti a chiarire la ns. posizione

Pensiamo infine che la Legge 241 non abbia bisogno di interpretazioni e riscritture palesemente sbilanciate a favore dell'apparato Comunale, una riscrittura che di fatto, in questo caso, si tradurrebbe nel restringimento delle prerogative di tutti i cittadini, **in quanto noi consideriamo tutti i cittadini interessati alla trasparenza e massima facilità di accesso a tutti gli atti della loro Amministrazione.** Il ns. Gruppo è contrario e rimarrà contrario ad un simile regolamento, ed offro piena disponibilità a concorrere alla formulazione di un diverso schema di regolamento Intercomunale per Scarperia e per il Mugello, da riscrivere, quale strumento utile per tutti, nel rispetto prioritario della massima trasparenza ed accessibilità da parte di tutti i cittadini.